

Applicabilità dell'articolo 9 della c.d. legge Tognoli (legge n. 122/1989)

Data di pubblicazione: 08/02/2016

Il TAR Toscana, Sezione Terza, con sentenza 27 gennaio 2016, n. 120 ha precisato che la norma di cui all'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. legge Tognoli) è da interpretarsi come applicabile alle sole costruzioni preesistenti e non anche alle nuove costruzioni.

Invero, il citato articolo è una norma che, ponendosi in deroga “...agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti...”, è di stretta interpretazione, per cui deve trovare rigorosa applicazione solo nelle fattispecie in essa espressamente previste. (così Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2011 n. 4234).

Il Giudice ha evidenziato che la giurisprudenza amministrativa prevalente ha ritenuto che la citata norma si applichi solo all'ipotesi di fabbricati già esistenti e non anche alle concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi; in quest'ultima ipotesi, la norma applicabile è invece l'articolo 2, comma secondo, che – nel sostituire l'articolo 41-sexies della legge urbanistica n. 1150 del 1942 – stabilisce l'obbligo di riservare appositi spazi per parcheggi di misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione¹.

Anche il Consiglio di Stato, Sezione V, con pronuncia 24 ottobre 2000, n. 5676 - citata dalla sentenza in commento - aveva affermato che la norma di cui trattasi, “*nel consentire, nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno ed anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, si applica solo all'ipotesi di fabbricati già esistenti e non può riguardare le concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi*”.

Il Tar Toscana dà comunque atto della diversa interpretazione contenuta in un “*precedente della seconda Sezione del TAR Lombardia – Milano (sent. n. 2587/1999², che dilatava molto l'ambito applicativo dell'art. 9 della legge Tognoli più volte citato)*”.

¹ L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 è stato introdotto dall'articolo 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. Legge- ponte) a decorrere dal 1° settembre 1967 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 24 marzo 1989, n. 122, a decorrere dal 7 aprile 1989.

² In realtà la sentenza è la n. 914, mentre 2587 indica il numero del ricorso.